


REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

DPC025 - Servizio Politica Energetica, e Risorse del territorio

DPC025003 - Ufficio Autorizzazione Emissioni – A.U.A. PE - CH

Corso Vittorio Emanuele n. 301 – 65122 Pescara

Tel. 085 7672581 – 7672560

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

**Gli estremi della protocollazione regionale
sono contenuti nell'allegato file con prefisso "BarCode"**

Alla **MAC-PETS SRL**
Via Madonne delle Grazie 26/v
66050 – San Salvo (CH)
macptssrl@pec.it

DPC026 – Servizio Gestione
Rifiuti Ufficio Attività Tecniche
dpc026@regione.abruzzo.it

DPC024 Servizio Gestione e
Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: DPR 59/2013 e s.m.i. - Procedimento per adozione Autorizzazione Unica Ambientale -Impresa Macpets S.r.l., P.IVA 02609540691- Stabilimento con sede in Via Libero Grassi snc - San Salvo (CH) Richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
PRATICA SUAP N. 118102.

Dati di riferimento:

Impresa	Macpets S.r.l.
P.IVA	02609540691
Sede stabilimento	Via Libero Grassi snc - San Salvo (CH)
Sede Legale	Via Madonna delle grazie, 26/V - - San Salvo (CH)
Dati catastali	foglio 9 - particella 4183
Legale Rappresentante	Maccarone Pietro
Attività principale	<i>Cremazione di spoglie di animali d'affezione ed il confezionamento e commercio all'ingrosso di prodotti ed alimenti per detti animali</i>

IL DIRIGENTE

In riscontro alla nota inoltrata allo scrivente Servizio - DPC025 Politica Energetica e Risorse del Territorio - in data 10/05/2022 e acquisita al prot. n. 0186022, con la quale la Ditta Macpets S.r.l. con stabilimento sito in Via Libero Grassi snc - San Salvo (CH)- P. IVA n. 02609540691, chiede "il rilascio all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera relative ad un impianto di *Cremazione di spoglie di animali d'affezione ed il confezionamento e commercio all'ingrosso di prodotti ed alimenti per detti animali*, si ribadisce quanto segue:

- *Sotto il profilo normativo, la definizione di S.O.A. (Sottoprodotti di origine animale) è contenuta nella disciplina comunitaria oggi vigente, ovvero il regolamento CE 21 Ottobre 2009 n. 1069, entrato in vigore il 4 Dicembre 2009, a sostituzione del precedente Regolamento n. 1774/2002 e nel suo regolamento di attuazione, il Regolamento 25 Febbraio 2011;*

- Con Determinazione n. DG/21/167 del 31/12/2004 del Dipartimento per la Salute e il Welfare Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare la Regione Abruzzo recepisce l'accordo n. 20/CU del 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le autonomie locali recante le "linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 21 Ottobre 2009 n. 1069 del Parlamento e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 " - norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano";
- L'art. 185 comma 2 lettera b) esclude, dall'ambito di applicazione della parte quarta del D. Lgs. 152/2006, i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, **eccetto quelli destinati all'incenerimento**, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

Per quanto sopra, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 267 - Comma 2 – del D. Lgs. 152/2006, "omississ ... Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani regionali di qualità dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo per gli altri impianti e le altre attività presenti nello stesso stabilimento, nonché nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8", l'istanza di che trattasi deve essere presentata, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 al DPC 026 Servizio Gestione Rifiuti.

Si precisa pertanto che lo scrivente servizio, in relazione alla matrice emissioni in atmosfera, relativamente alla richiesta in oggetto, non è tenuto ad esprimersi in quanto, dall'analisi della documentazione pervenuta, non vi sono altri punti di emissione al di fuori di quello asservito alla fase di incenerimento che ricade nell'ambito dell'applicazione del Titolo III - bis della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Cordialmente.

L'ISTRUTTORE

Dott. Enrico Avetti
Firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Enzo Franco De Vincentiis
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE

Dott. Dario Ciamponi
Firmato elettronicamente